

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. R.G. fall. 50/2014 sub 1

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente-rel., est.

dott.ssa Caterina Passarelli

Giudice

dott. Alberto Valle

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data
17/7/2014

DA

società Agricola [redacted] A. & C. s.s. (Avv. [redacted])
[redacted])

CONTRO

Fallimento [redacted] srl in liquidazione. (curatore dott. [redacted])
[redacted], Giudice Delegato: dott.ssa Elena Rossi),

In punto: opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

scritto il Giudice Relatore,

premesso che:

- la società Agricola opponente aveva chiesto l'ammissione al passivo per un credito di euro 160.503,57 in privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. e di euro 15,535,80 in chirografo derivante da forniture di carni;
- essendo stata ammessa al passivo per l'intero credito in chirografo proponeva opposizione ex art. 98 L. Fall, allegando in particolare di avere ottenuto dalla AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- il curatore del fallimento [redacted] non si è costituito ma si è presentato all'udienza del 23/10/2014 avanti al Giudice Relatore chiedendo il rigetto della domanda;

RITENUTO CHE:

L'art. 2751 bis n. 4 c.c. concede il privilegio ai "crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti", nonché ai "crediti del mezzadro o del colono indicati nell'art. 2765 c.c.". Tale norma ha inteso attribuire il privilegio generale ai vari lavoratori autonomi svolgenti, a diverso titolo attività di utilizzazione

produttiva di un fondo mediante coltivazione della terra o allevamento di bestiame, il cui denominatore comune è rappresentato dalla qualifica di coltivatore diretto.

Si tratta di stabilire chi sia qualificabile come coltivatore diretto, posto che l'art. 2751 bis non ne fornisce una definizione.

Una tale definizione non è rinvenibile neppure nella normativa codicistica, la quale si limita a darne una nozione indiretta nell'art. 2083 c.c., che include tale soggetto nell'elencazione indicativa delle figure di piccolo imprenditore, a sua volta configurato come colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (nozione che riecheggia la previsione dell'art. 1647 c.c.); di modo che, coordinando tale norma con gli artt. 2082 e 2135 c.c., se ne ricava che coltivatore diretto è il piccolo imprenditore agricolo, colui, cioè, che organizza i fattori della produzione in agricoltura (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse) con il lavoro prevalente proprio e dei componenti della propria famiglia.

La definizione di coltivatore diretto è, invece, espressamente contenuta nella legislazione sulla prelazione agraria e in quella vincolistica, nonché in altre leggi speciali ed in tutte queste norme speciali, il coltivatore diretto, indipendentemente dal titolo (proprietà, usufrutto, affitto ecc.) che assicura la disponibilità del fondo, viene definito come colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del

fondo ed al governo del bestiame, sempre che la forza lavorativa del nucleo familiare, complessivamente considerato, non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame.

La giurisprudenza si è orientata nel senso che la qualifica di "coltivatore diretto" va desunta non dai principi di cui alla normativa speciale, bensì dalla disciplina codicistica (art. 1647 e 2083), così che l'elemento qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia - dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici" (Così Cass. 17.06.1999, n. 6002; Conf. Cass. 17.07.2003, n. 11187).

La nozione di coltivatore diretto, quindi, non è applicabile agli enti collettivi, tra i quali rientra la società semplice, forma nella quale è costituita l'odierna opponente. Si richiama in proposito il precedente nei termini di questo Tribunale di cui al decreto 25/6/2014 (analogamente Trib. Mantova 9/9/2011).

Ad abundantiam, come osserva il curatore, manca inoltre la prova che la maggioranza dei soci della società semplice svolga la propria attività prevalente nell'impresa.

L' opposizione va quindi respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione, non luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione della curatela.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2014/

Il Presidente estensore

Dott. Antonello Fabbro

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

Depositato in cancelleria

il 24.12.2014
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Marisa BARBOLLA